Laore
Agentzia regionale
pro s'isvilupu in agricultura
Agenzia regionale
per lo sviluppo in agricoltura

REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

Servizio Indennizzi in Agricoltura

DETERMINAZIONE N.

DEL

OGGETTO: **D.G.R. n. 63/5 del 11.12.2020. Eccezionali avversità atmosferiche verificatesi da maggio a novembre 2018 nel territorio della regione Sardegna. Deliberazioni della Giunta regionale n. 61/46 del 18.12.2018 e n. 50/22 del 10.12.2019. Danni alle produzioni agricole. Omissis domanda n. omissis– prot. omissis del omissis.**

Il Direttore del Servizio

VISTA la Legge Regionale del 08.08.2006, n. 13, "*Riforma degli enti agricoli e riordino delle funzioni in agricoltura. Istituzione delle Agenzie Agris Sardegna, Laore Sardegna e Argea Sardegna"* e ss.mm.ii.;

VISTA la Legge Regionale del 13.11.1998, n. 31, "*Disciplina del personale regionale e dell'organizzazione degli uffici della Regione*" e ss.mm.ii;

VISTA la Legge Regionale del 15.05.1995, n.14, "*Indirizzo, controllo, vigilanza e tutela sugli enti, istituti ed aziende regionali*" e ss.mm.ii.;

VISTA la Legge Regionale del 25.11.2014, n. 24, recante "*Disposizioni urgenti in materia di organizzazione della Regione*";

VISTO lo Statuto dell'Agenzia, approvato con Delibera della Giunta regionale n. 5/15 del 03.02.2011 che sostituisce lo Statuto dell'Agenzia approvato con Delibera della Giunta Regionale n. 25/37 del 3 luglio 2007;

VISTA la Deliberazione n. 63/5 del 11.12.2020 "*Eccezionali avversità atmosferiche verificatesi da maggio a novembre 2018 nel territorio della regione Sardegna. Deliberazioni della Giunta regionale n. 61/46 del 18.12.2018 e n. 50/22 del 10.12.2019. Delimitazione territoriale.*";

VISTA la Determina del Commissario Straordinario n. 980 del 04.10.2021 "*D.G.R. N. 63/5 del 11.12.2020. Eccezionali avversità atmosferiche verificatesi da maggio a novembre 2018 nel territorio della regione Sardegna. Deliberazioni della Giunta regionale n. 61/46 del 18.12.2018 e n. 50/22 del 10.12.2019. Danni alle produzioni agricole. Individuazione del Servizio per lo sviluppo della multifunzionalità e valorizzazione della biodiversità agricola quale struttura dirigenziale responsabile dell'intervento di indennizzo*;

VISTE le Deliberazioni della Giunta Regionale n. 60/18 del 11.12.2018, n. 61/46 del 18.12.2018, n. 9/43 del 22.02.2019, n. 26/28 del 11.07.2019, n. 50/22 del 10.12.2019, n. 63/5 del 11.12.2020 e n. 20/30 del 1.6.2021 e n. 39/27 del 8.10.2021. Danni alle produzioni agricole;

VISTO il Decreto n. 3624 - DECA 61 del 29.11.2021. Modifica alle direttive di attuazione di cui al Decreto n. 474 - DecA 7 del 09.02.2021 "*Eccezionali avversità atmosferiche verificatesi da maggio a novembre 2018 nel territorio della regione Sardegna*";

VISTA la Determinazione del Commissario Straordinario n. 1322/2021 del 01.12.2021 con la quale è stato conferito l'incarico di Direttore del Servizio Indennizzi in agricoltura per calamità naturali al Dott. Giuseppe Aresu;

VISTA la Determinazione del Commissario Straordinario n. 1194 del 08.11.2022 con la quale è stata ridefinita l'organizzazione dell'Agenzia con l'istituzione dei servizi e delle relative articolazioni interne;

VISTA la Determinazione del Commissario Straordinario n. 482 del 31.03.2023 con la quale è stata rettificata la determinazione del C.S. n.1194 del 08.11.2022.

VISTA la Legge Regionale n. 17 del 22.11.2021 (Disposizioni di carattere istituzionale-finanziario e in materia di sviluppo economico e sociale), che in conformità con quanto prescritto dall'art 37, ha modificato la competenza dell'Agenzia LAORE e la legge regionale n. 13 del 2006 in materia di funzioni regionali in agricoltura;

VISTO il D. Lgs. 118/2011 del 23.06.2011 e ss.mm.ii. "*Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42*";

PREMESSO CHE

- con Determinazione del Direttore del Servizio Sviluppo della multifunzionalità e valorizzazione della biodiversità agricola n. 1348/21 del 06.12.2021, avente ad oggetto "*D.G.R. n. 63/5 del 11.12.2020. Eccezionali avversità atmosferiche verificatesi da maggio a novembre 2018 nel territorio della regione Sardegna. Deliberazioni della Giunta regionale n. 61/46 del 18.12.2018 e n. 50/22 del 10.12.2019. Danni alle produzioni agricole*", sono stati approvati il bando, la modulistica e la nomina dei responsabili del procedimento;

- con Determinazione del Direttore del Servizio Indennizzi in agricoltura per calamità naturali n. 17/22 del 17.01.2022 è stata disposta la proroga dei termini di scadenza per la presentazione delle domande al 31.01.2022;

- con Comunicazione del Direttore del Servizio Sviluppo della multifunzionalità e valorizzazione della biodiversità agricola, n. 3443/22 del 31.01.2022, si è proceduto al passaggio di consegne al Direttore del Servizio indennizzi in agricoltura per calamità naturali;

- con Determinazione del Direttore del Servizio Indennizzi in agricoltura per calamità naturali n. 53/22 del 03.02.2022, anche in ragione della struttura organizzativa e delle esigenze operative, si è proceduto alla nuova nomina del Responsabile del procedimento per le attività di ricezione e conservazione delle domande, predisposizione degli elenchi di liquidazione degli aiuti, archiviazione delle istruttorie ed il monitoraggio dei processi e dei Responsabili del Procedimento.

RILEVATO CHE

- in data omissis il sig. omissis, in qualità di titolare dell'omonima Ditta individuale, presentava la domanda di aiuto n. omissis (prot. n. omissis), al fine di ottenere l'indennizzo previsto per i danni

causati alle colture del carciofo e dell'asparago, nel Comune di Nuraminis, in conseguenza diretta degli eventi atmosferici eccezionali verificatisi da maggio a novembre 2018;

- in relazione alla domanda così presentata, durante la fase istruttoria, con nota prot. n. omissis del omissis l'Agenzia comunicava il preavviso di rigetto, ai sensi dell'art. 10 *bis* della L. n. 241/1990, assegnando all'interessato il termine di 10 giorni per la presentazione di atti, documenti e memorie, in quanto l'istanza risultava improcedibile e, pertanto, non ammissibile per carenza dei requisiti previsti dal bando, in particolare con riferimento all'incompletezza della tabella e alla mancanza di seminativi presenti nel fascicolo aziendale;

- con tre distinte comunicazioni del omissis, la Ditta omissis si limitava a trasmettere all'Agenzia, a mezzo Pec, nuove tabelle tese a "regolarizzare" le carenze riscontrate nella fase istruttoria;

- in data omissis, all'esito dell'istruttoria e conformemente a quanto attestato nel verbale istruttorio n. omissis, veniva comunicato alla Ditta istante la conclusione del procedimento e l'inammissibilità della domanda;

- allo scadere del termine, in data omissis, la detta Ditta presentava ricorso gerarchico (prot. n. omissis) avverso il suddetto provvedimento di rigetto, avvalendosi del supporto di un tecnico di fiducia che <u>solo in detta circostanza rendeva chiare e tecnicamente giustificabili le ragioni della redazione della tabella, dapprima difforme alle prescrizioni del bando</u>;

- pertanto, con determinazione prot. n. omissis del omissis, il Commissario Straordinario accoglieva il ricorso gerarchico alla luce della esplicitazione recata della tabella allegata all'atto e del chiarimento offerto nel medesimo ricorso amministrativo, rimettendo gli atti al Servizio per la necessaria riapertura dell'istruttoria, legata all'esigenza di eseguire gli accertamenti istruttori, fino ad allora preclusi per via dell'inammissibilità della domanda;

- in conseguenza di quanto sopra, in data omissis, veniva comunicato alla Ditta ricorrente la riapertura dell'istruttoria e, contestualmente, a tal fine, il tecnico istruttore, incaricato con nota del omissis, richiedeva ulteriore documentazione integrativa rispetto a quella già in possesso dell'Amministrazione <u>in quanto necessaria al fine di valutare l'ammissibilità e l'accoglibilità nel merito della domanda</u>;

- con nota del omissis (prot. n. omissis), la ditta omissis trasmetteva la documentazione richiesta;

- in data omissis, veniva trasmessa la nuova relazione conclusiva dell'istruttoria nella quale si dava atto che la domanda di indennizzo trasmessa dalla ditta omissis conteneva tutti gli elementi previsti dal bando per la sua ammissibilità;

- tuttavia, ai fini di una corretta applicazione dell'art. 25, 4 comma, Reg. (UE) 702/2014 – il quale prevede che "*I regimi di aiuto sono introdotti entro tre anni dalla data del verificarsi dell'avversità atmosferica assimilabile a una calamità naturale. Gli aiuti sono versati entro quattro anni a decorrere da tale data"* – in data 25.01.2023 lo scrivente Direttore richiedeva un parere all'ufficio

legale dell'Agenzia Laore sulla corretta applicazione della norma e, con nota avente medesimo oggetto, in data 27.01.2023 richiedeva un parere anche alla Presidenza della Regione Autonoma della Sardegna – Servizio Rapporti istituzionali;

- in data 20.02.2023, pervenivano al Servizio indennizzi in agricoltura per calamità naturali i sopra richiesti pareri sia dell'area legale dell'Agenzia sia della Presidenza della Regione Autonoma della Sardegna – Servizio Rapporti istituzionali la quale affermava quanto di seguito si riporta in corsivo: *"Il superamento del termine dei quattro anni dalla data del verificarsi della calamità, per l'erogazione dell'indennizzo, colloca l'aiuto al di fuori del perimetro di compatibilità con il mercato interno come tracciato dalla normativa comunitaria"* e, ulteriormente, che *"non è possibile liquidare le somme del Fondo di solidarietà nazionale (FSN); la base giuridica del FSN, regolato dal D. Lgs. Del 29.03.2004 n. 102, sostanzia infatti, come da Voi segnalato, un regime quadro fondato sul Reg. n. 702/2014. Lo spirare del termine dei 4 anni fa venire meno la presunzione di compatibilità dell'aiuto e con essa il titolo giuridico del versamento sia nell'ipotesi in cui la fonte di finanziamento dello stesso sia il FSN, sia nell'ipotesi in cui la fonte siano i fondi regionali. Ciò perché la base giuridica dell'aiuto regionale è data in ogni caso dal citato Reg. n. 702/2014, come previsto tra gli altri anche dalle Delibere della giunta n. 61/46 del 18.12.2018 e n. 50/22 del 10.12.2019";*

- con la medesima nota la Presidenza della Regione Autonoma della Sardegna – Servizio Rapporti istituzionali, informava l'Agenzia che del medesimo quesito veniva investito anche il competente ufficio della Commissione Europea, tramite inserimento nel portale dedicato (piattaforma c.d. "WIKI");

- con determinazione Rep. n. omissis del omissis la domanda presentata dalla Ditta veniva dichiarata ammissibile ma, contestualmente, veniva disposta la sospensione della sua efficacia e dell'esecutività del provvedimento, ai sensi dell'art. 21-*quater* della L. n. 241/1990, in attesa del parere richiesto dalla Presidenza della Regione Autonoma della Sardegna – Servizio Rapporti Istituzionali alla Direzione della Commissione Europea sulla corretta interpretazione dell'art. 25, comma 4, del Reg. (UE) n. 702/2014 dell'ABER e sulle sue possibili deroghe;

- in data 30.03.2023 con nota prot. Laore n. 17373/23 la Presidenza della Regione Autonoma della Sardegna –Servizio Rapporti istituzionali, trasmetteva al Direttore del Servizio richiedente la risposta della Commissione così articolata: "*I Servizi della Commissione ribadiscono la necessità di erogare l'aiuto entro il termine tassativo dei 4 anni, trascorsi quali il pagamento non è più legittimamente effettuabile. Ciò per la stessa ratio dell'indennizzo e per il principio di stretta interpretazione dei regolamenti di esenzione per categoria*";

- Con nota del omissis (prot. Laore n. omissis) è stato comunicato alla Ditta ricorrente il preavviso di rigetto ex art. 10 *bis* della L. 241/90 e ss.mm.ii. stante l'impossibilità di procedere alla liquidazione dell'istanza;

- in data omissis, la Ditta istante trasmetteva le proprie osservazioni (prot. n. omissis del omissis), affermando che il superamento del termine quadriennale non risulterebbe ostativo alla liquidazione dell'indennizzo in quanto detta circostanza risulterebbe imputabile esclusivamente alla ritenuta inerzia dell'Agenzia Laore;

- a sostegno delle proprie argomentazioni allegava due sentenze del Tar Sicilia – sede di Palermo (n. 1192/2020 e n. 1193/2020)

PRESO ATTO CHE

- Il Regolamento europeo n. 702/2014 (UE) del 25.06.2014, all'art. 25, comma 4, prevede che: "*I regimi di aiuto sono introdotti entro tre anni dalla data del verificarsi dell'avversità atmosferica assimilabile a una calamità naturale. Gli aiuti sono versati entro quattro anni a decorrere da tale data*";

- l'orientamento espresso dal Ministero delle Politiche Agricole alimentari e Forestali con il Decreto n. 11985 del 26.11.2019, in relazione agli aiuti erogati a sostegno delle imprese del settore agricolo colpite da calamità naturali *ex* art. 30, 4 c., Reg. (UE) 702/2014, è quello di **ritenere che i costi per gli interventi siano versati entro 4 anni a decorrere dalla data in cui si è verificato l'evento** (art. 3, c. 6);

- la Giunta della Regione Sardegna con la deliberazione n. 47/36 del 30.11.2021 ha ribadito che "[…] il punto 4 dell'articolo 25 del regolamento (UE) n. 702/2014, prevede espressamente che **gli aiuti devono essere versati entro quattro anni a decorrere dalla data del verificarsi dell'avversità atmosferica assimilabile a una calamità naturale**";

- il parere trasmesso dall'Ufficio legale dell'Agenzia Laore, inoltre, evidenzia che con il ***"superamento del termine di quattro anni (previsto dal Reg. 702/2014), verrebbe meno il titolo giuridico della liquidazione dell'aiuto, e pertanto si potrebbe configurare una violazione del regime di compatibilità degli aiuti***";

- quanto sopra ha trovato ampio riscontro nel parere reso dalla Presidenza della Regione Autonoma della Sardegna - Servizio Rapporti istituzionali (prot. Ras n. 2762 del 16.02.2023) - ove si legge che "***Il superamento del termine dei quattro anni*** *dalla data del verificarsi della calamità, per l'erogazione dell'indennizzo,* ***colloca l'aiuto al di fuori del perimetro di compatibilità con il mercato interno*** *come tracciato dalla normativa* comunitaria" e, ulteriormente, che "*non è possibile liquidare le somme del Fondo di solidarietà nazionale (FSN); la base giuridica del FSN, regolato dal D. Lgs. Del 29.03.2004 n. 102, sostanzia infatti, come da Voi segnalato, un regime quadro fondato sul Reg. n. 702/2014.* ***Lo spirare del termine dei 4 anni fa venire meno la presunzione di compatibilità dell'aiuto e con essa il titolo giuridico del versamento sia nell'ipotesi in cui la fonte di finanziamento dello stesso sia il FSN, sia nell'ipotesi in cui la fonte siano i fondi regionali****. Ciò perché la base giuridica dell'aiuto regionale è data in ogni caso dal citato Reg. n. 702/2014, come previsto tra gli altri anche dalle Delibere della giunta n. 61/46 del 18.12.2018 e n. 50/22 del 10.12.2019*";

- nella nota del 30.03.2023 (Prot. Laore n. 17373/23) della Presidenza della Regione Autonoma della Sardegna - Servizio Rapporti istituzionali si rileva che: "*I Servizi della Commissione ribadiscono la* ***necessità di erogare l'aiuto entro il termine tassativo dei 4 anni, trascorsi***

quali il pagamento non è più legittimamente effettuabile. Ciò per la stessa ratio dell'indennizzo e per il principio di stretta interpretazione dei regolamenti di esenzione per categoria";

- la Commissione ha affermato che: "*Aid in the form of compensation for the damage due to natural disasters or adverse climatic events which can be assimilated to a natural disaster aims to allow farmers to overcome urgent liquidity needs resulting from the event. Because of this reason, some of the common assessment principles such as the incentive effect is presumed, thus, early payments are a key element for the measure to achieve its objective. Following the same rationale, if payments are delayed beyond 4 years, the aid may not be effective and there is a danger that the payment of such aid may produce the same economic effects as operating aid. Furthermore, in accordance with the CJEU case law, the provisions of block exemption regulations must be interpreted strictly and no exception is provided for the maximum duration period within payments must be done. In consequence, in order to be block exempted, a scheme should require that payments are done within the four-years period. If national jurisdictions have doubts, they can send a question to the Commission, pursuant to the Commission Notice on the enforcement of State aid rules by national courts*".

CONSIDERATO CHE

- la competenza in materia di aiuti di Stato, al momento del verificarsi delle avversità atmosferiche occorse nel 2018, era attribuita all'Agenzia Regionale Argea la quale, nel mese di Gennaio 2020, ha avviato la relativa procedura mediante pubblicazione di un avviso pubblico volto ad acquisire le preliminari manifestazioni d'interesse;

- è solamente con la L.R. 17 del 22.11.2021, art. 37, ossia a tre anni di distanza dall'evento calamitoso, che la Regione Autonoma della Sardegna ha modificato la competenza dell'Agenzia Laore e la legge regionale n. 13 del 2006 in materia di funzioni regionali in agricoltura, così disponendo: "1. *All'Agenzia LAORE Sardegna è trasferita la competenza in materia di aiuti, contributi e premi previsti da norme europee, nazionali e regionali, ad eccezione di quelli previsti dai fondi FEAGA (Fondo europeo agricolo di garanzia) e FEASR (Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale). Tale competenza comprende la ricezione, l'istruttoria, la liquidazione ed il controllo delle domande. Restano di competenza dell'Agenzia ARGEA Sardegna i procedimenti avviati fino al perfezionamento del trasferimento delle competenze, da concludersi entro il 31 dicembre 2022*";

- col Decreto assessoriale n. 3624 – DECA 61 del 29.11.2021, è stata apportata la modifica alle direttive di attuazione di cui al Decreto n. 474 – DecA 7 del 09.02.2021 "*Eccezionali avversità atmosferiche verificatesi da maggio a novembre 2018 nel territorio della regione Sardegna*";

- sicché è soltanto in data 06.12.2021 (ossia dopo oltre tre anni dall'evento calamitoso, sui quattro anni imposti dal Regolamento UE n. 702/2014 per la liquidazione dell'aiuto), che l'Agenzia Laore Sardegna ha potuto pubblicare la Determinazione n. 1348/21 del D.S. Sviluppo della multifunzionalità e valorizzazione della biodiversità agricola, recante il bando pubblico volto a ristorare i danni cagionati alle imprese dalle eccezionali avversità atmosferiche sopraccitate;

- in ragione della necessaria ristrutturazione dei Servizi dell'Agenzia Laore, legata all'acquisizione – ex L.R. – di nuove competenze e della costituzione del nuovo Servizio Indennizzi in agricoltura per calamità naturali, mediante comunicazione (n. 3443 del 31.01.2022) del Direttore del Servizio Sviluppo della multifunzionalità e valorizzazione della biodiversità agricola, si è proceduto al passaggio di consegne al Direttore del neocostituito Servizio Indennizzi in agricoltura per calamità naturali;

- il trasferimento delle citate competenze all'Agenzia Laore, oltre ad aver posto il nuovo servizio dinnanzi a difficoltà oggettive nella gestione tecnica di una nuova tipologia di pratiche amministrative (fino ad allora gestite interamente dall'Agenzia Argea), ha comportato, di fatto, la necessità di avviare e concludere l'intera procedura in un arco temporale notevolmente inferiore rispetto a quello, evidentemente, ritenuto necessario e al contempo congruo dalla normativa comunitaria;

- il Servizio Indennizzi si è così trovato a dover svolgere tutte le complesse attività inerenti al procedimento in un termine di 10 (dieci) mesi, invece che di 4 (quattro) anni, dovendo istruire e liquidare un elevato numero di pratiche;

- è solare che un arco temporale cosi ristretto, inferiore a ¼ del tempo previsto dalla stessa normativa per lo svolgimento di dette attività, non consente e non ha oggettivamente e incolpevolmente consentito all'Agenzia Laore Sardegna di addivenire all'erogazione dell'indennizzo nei termini, essendo sopraggiunta nel caso in esame la necessità di svolgere ulteriori attività e/o approfondimenti, anche di natura istruttoria, che ha comportato necessariamente un dilatamento delle tempistiche;

- la domanda trasmessa dalla Ditta omissis, nello specifico, ha presentato ulteriori diverse criticità in ragione della sua particolare complessità, riconducibile esclusivamente alla negligente condotta della stessa ditta, consistita:

  a) dapprima nell'aver presentato una documentazione carente e dunque non utile ai fini della preliminare declaratoria di ammissibilità della domanda di indennizzo (e ciò sia in sede di presentazione della domanda originaria che in sede di risposta, offerta dalla Ditta in data omissis, alla richiesta di chiarimenti di cui all'art. 10-bis della L. n. 241/90), avendo presentato due differenti tabelle, oggetto della preliminare valutazione istruttoria ai fini dell'ammissibilità della domanda;

  b) quindi, nell'aver proposto un ricorso gerarchico, allegando una nuova tabella (la terza nell'ambito della stessa domanda di indennizzo) e osservazioni dettagliate ed esplicative, questa volta redatte da un tecnico Perito Agronomo, che rendeva necessaria una nuova valutazione di tutta la documentazione da parte dell'organo a ciò deputato, nei previsti termini di legge (90 giorni);

- la condotta tenuta dalla Ditta, consistita nella produzione e trasmissione di differenti tabelle prive dei caratteri volti a consentire all'Agenzia di superare le ragioni di inammissibilità rilevate e comunicate, ha incontrovertibilmente contribuito ad aggravare il procedimento;

- le ragioni tecniche delle rilevate difformità delle dette tabelle sono state successivamente esplicitate e chiarite, da un punto di vista tecnico, solamente in occasione della proposizione

del ricorso gerarchico, per il tramite di un Perito Agronomo incaricato dalla stessa ditta di chiarire la posizione della società;

- l'accoglimento del ricorso gerarchico presentato dall'istante ha determinato la necessità di riaprire l'istruttoria e dunque di procedere alla successiva acquisizione e valutazione della documentazione fino a quel momento ancora mancante;

- si precisa, in ragione delle controdeduzioni presentate dalla Ditta, che la richiesta di ulteriore documentazione da parte dell'Amministrazione procedente, contrariamente a quanto asserito dalla stessa Ditta nelle controdeduzioni, non è in contrasto con il disposto dall'art. 2, comma 7, L. 241/90 giacché l'istruttoria si è resa necessaria come effetto dell'accoglimento del ricorso gerarchico;

- il termine entro il quale l'indennizzo poteva essere legittimamente liquidato da parte dell'Agenzia è spirato in data 30.11.2022 in quanto, come ampiamente evidenziato, il Reg. (UE) 702/2014 dispone che l'aiuto debba essere liquidato nel termine di quattro anni decorrenti dall'evento che, nel caso di specie, si è verificato in data 30.11.2018;

- tutti gli eventi e le situazioni sopra rappresentate hanno concorso, in modo determinante, al superamento del termine previsto per l'erogazione dell'indennizzo da parte dell'Agenzia con conseguente insostenibilità sopravvenuta dell'impegno economico;

- l'Agenzia Laore, al fine di tutelare la posizione dell'istante e di concludere positivamente il procedimento nel minor tempo possibile, si è tempestivamente attivata mediante la richiesta di molteplici pareri, all'ufficio legale dell'Agenzia, alla Regione Autonoma della Sardegna e alla stessa Commissione Europea, al fine di verificare se vi fossero delle eccezioni, quali l'esercizio del diritto di difesa fatto valere dalla Ditta mediante la proposizione del ricorso gerarchico, che consentissero di poter procedere alla liquidazione dell'indennizzo a favore della Ditta istante;

- quanto sopra consente di affermare che, contrariamente a quanto asserito dalla Ditta nelle osservazioni dalla stessa presentate in data omissis (Prot. n. omissis), il superamento del termine quadriennale non è stato determinato dalla volontà né dall'inerzia dell'Agenzia la quale, invero, si è prontamente attivata ad effettuare le operazioni all'uopo necessarie per la conclusione positiva del procedimento;

- la Commissione Europea ha ribadito che il superamento del termine quadriennale entro cui deve essere erogato l'indennizzo non prevede eccezioni anche qualora lo stesso sia stato determinato dall'esercizio del diritto di difesa da parte del soggetto istante, come accaduto nel caso in esame;

- all'amministrazione, di fatto, è preclusa la possibilità di adottare un provvedimento favorevole di liquidazione nei confronti della Ditta istante in ragione del vincolo normativo di riferimento, così come interpretato dalle Autorità regionali, nazionali e dell'Unione Europea;

- l'Agenzia, sulla base di quanto sopra, essendo venuta meno la possibilità di utilizzare le somme in questione e non potendo superare la carenza di un requisito essenziale, quale la copertura finanziaria dell'intervento, per lo spirare dei termini previsti dal Reg. (UE) n. 702/2014, è dunque sostanzialmente vincolata ad adottare un provvedimento definitivo di non liquidabilità dell'indennizzo richiesto;

- le osservazioni presentate dalla Ditta istante non consentono, pertanto, di superare i motivi ostativi alla liquidazione dell'indennizzo richiesto in quanto, in caso contrario, si addiverrebbe ad un pagamento privo di base giuridica e, pertanto, illegittimo poiché si porrebbe in contrasto con le disposizioni contenute nella normativa comunitaria in materia di aiuti di Stato;

- ulteriormente, le sentenze del Tar Sicilia, allegate dalla omissis alle osservazioni summenzionate e portate a sostegno di quanto ivi asserito dalla stessa, attengono a fattispecie notevolmente diverse da quella in esame; infatti, il Tar Sicilia ha correttamente affermato che l'Amministrazione non può arbitrariamente determinarsi nell'attivazione o meno di un aiuto di Stato, in totale spregio della normativa nazionale e comunitaria, nonché delle direttive impartite dall'Assessorato competente;

- da un'attenta lettura delle citate sentenze, altresì, emerge palesemente come il superamento del termine quadriennale, al fine di poter legittimamente provvedere alla liquidazione dell'indennizzo, non sia stato oggetto di pronuncia da parte del Tribunale richiamato, con conseguente irrilevanza per il caso *de quo*;

- Sulla base di tutto quanto sopra esposto la domanda n. omissis, prot. omissis del omissis, presentata dalla Ditta omissis, deve ritenersi non liquidabile.

Tutto ciò premesso e considerato

DETERMINA

1. **DI DICHIARARE** la premessa parte integrante e sostanziale del presente atto.

2. **DI DICHIARARE**, per le ragioni sopra rappresentate, la domanda n. omissis, prot. omissis del omissis, presentata da omissis non liquidabile.

3. **DI PUBBLICARE** il presente atto ai sensi dell'art. 26 del D. Lgs. n. 33 del 14 marzo 2013 concernente "*Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza, e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni*", nel rispetto della normativa sulla tutela dei dati personali, nel sito internet dell'Agenzia, www.sardegnaagricoltura.it:
   - sezione bandi e gare;
   - sezione amministrazione trasparente/atti di concessione;
   - sezione amministrazione trasparente /provvedimenti dirigenti.

4. **DI INVIARE**, per conoscenza, copia del presente atto al Commissario Straordinario dell'Agenzia LAORE, al Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza dell'Agenzia Laore Sardegna e all'Assessorato Regionale dell'Agricoltura e Riforma Agro- Pastorale della Regione Sardegna;

5. **DI NOTIFICARE** il presente atto al sig. omissis, nato a omissis, in qualità di titolare della Ditta omissis, P. Iva omissis**;**

6. **DI AVVERTIRE** che avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso al T.A.R. entro 60 giorni o in alternativa ricorso straordinario al Presidente della Repubblica nel termine di 120

giorni, entrambi decorrenti dalla data della notificazione o della comunicazione o della piena conoscenza dell'atto.

Il Direttore del Servizio

Giuseppe Aresu

GIUSEPPE ARESU
Direttore Servizio
Indennizzi per
calamità natural
05.07.2023
11:30:46 UTC